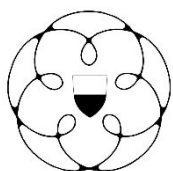


ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 22 gennaio 2025



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina le modalità di pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena (Sez. A Commercialisti, Sez. B Esperti Contabili, Elenco speciale dei non esercenti, STP), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 139/2005 e dal Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 14 gennaio 2009.

Articolo 2 – Misura della quota e scadenza.

La misura della quota annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena e la relativa scadenza sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, giusto il disposto dell'art. 12 D.lgs. n. 139/2005 lettera p).

L'importo totale che ogni Iscritto dovrà versare si compone della quota di competenza dell'Ordine e della quota di competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, alla cui riscossione il Consiglio dell'Ordine è tenuto ai sensi dell'art 5 del Regolamento per la riscossione dei contributi del CNDCEC.

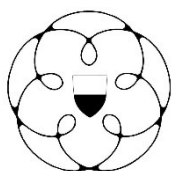
Articolo 3 – Titolari dell'obbligo di pagamento.

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena al 31 dicembre di ogni anno sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno successivo. L'iscritto che intende cancellarsi dall'Albo o Elenco entro l'anno deve presentare, entro il giorno 31 del mese di dicembre dello stesso anno, la domanda di cancellazione al fine di evitare il pagamento della quota annuale riferita all'anno successivo. Essendo la data del 31 dicembre un termine perentorio, tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento della quota annuale per l'anno successivo.

In caso di nuove iscrizioni, cancellazioni e/o trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:

- in caso di richieste di cancellazione o trasferimento verso altro Ordine pervenute entro il 30/06 dell'anno di competenza la quota parte di spettanza dell'Ordine viene ridotta del 50%, fermo restando l'obbligo del versamento dell'intera quota parte di spettanza del Consiglio Nazionale;
- in caso di nuove iscrizioni o trasferimenti da altro Ordine pervenute successivamente al 30/06 dell'anno di competenza la quota parte di spettanza dell'Ordine viene ridotta del 50% fermo restando l'obbligo del versamento dell'intera quota parte di spettanza del Consiglio Nazionale.

La cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può avvenire soltanto su rinuncia esplicita dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale viene meno dall'anno successivo a quello di cancellazione. Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi ad altro Ordine devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA

Articolo 4 – Modalità di riscossione.

La quota annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione a mezzo pagamento dell'avviso PagoPA emesso dall'Ordine entro la data di scadenza prevista dalla delibera consiliare di cui all'art. 2.

Successivamente alla scadenza stabilita dalla delibera consiliare prevista all'art. 2, la Segreteria provvederà a sollecitare a mezzo PEC gli iscritti morosi che potranno regolarizzare la propria posizione senza addebiti ulteriori entro 30 gg. dalla scadenza stessa.

In caso di protratto inadempimento anche dopo la scadenza del termine di cui al punto precedente, gli iscritti saranno invitati a mezzo PEC a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre ulteriori 30 giorni dalla suindicata scadenza (60 giorni dopo la scadenza originaria). L'iscritto, a seguito di tale invito sarà tenuto a versare, oltre alla quota di iscrizione, una somma pari al 10% dell'importo dovuto a titolo di interessi legali e rimborso forfettario di spese di segreteria.

Articolo 5 – Morosità e norme disciplinari.

Scaduto il termine di cui all'art. 4, il Consiglio dell'Ordine, accerta gli Iscritti che non abbiano provveduto al pagamento della quota annuale entro 60 giorni dalla scadenza originaria della quota di cui all'art. 2 e trasmette i nominativi degli Iscritti morosi al Consiglio di Disciplina, il quale procederà ad aprire nei confronti degli stessi l'istruttoria del Procedimento Disciplinare, così come disciplinato dal Capo V del D. Lgs. N. 139/2005 (artt. 49-57) e dall'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per la pronuncia a carico degli Iscritti morosi, della sospensione per morosità, prevista dall'art. 54 del predetto decreto e dall'art. 7 del Regolamento citato.

Sentito l'Iscritto secondo quanto disposto del Regolamento per la funzione disciplinare territoriale, esperite le formalità previste e accertato il mancato pagamento della quota annuale delibera l'apertura del procedimento disciplinare per morosità, che prevede la sanzione della sospensione fino a che l'iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute.

Trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l'Iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento della quota, ed eventuali somme aggiuntive dovute, determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

La sospensione può essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'Iscritto dimostri di aver corrisposto all'Ordine tutti i contributi annuali dovuti e le somme aggiuntive di cui al precedente art. 4. I soggetti sospesi dall'esercizio professionale restano comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 22 gennaio 2025 e viene pubblicato sul sito web dell'Ordine.